

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1116

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

e dal Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

e di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro della sanità

(COSTA)

e col Ministro delle finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1993

**Disposizioni urgenti a modifica del testo unico delle leggi in
materia di stupefacenti**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge consta di quattro articoli, ciascuno dei quali riproduce identiche disposizioni già contenute nel decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, non convertito. Com'è noto, tale provvedimento recava disposizioni concernenti l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di detenuti affetti da infezione da HIV e talune disposizioni innovative del testo unico sulle tossicodipendenze; di queste ultime, alcune sono riprodotte nel decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, altre ne sono rimaste fuori e cioè quelle che formano oggetto di uno dei referendum da tenersi nel prossimo mese di aprile, avendo il Governo deciso di non reiterare con provvedimenti di urgenza innovazioni su norme oggetto di quesiti referendari. Sono appunto queste ultime norme ad integrare il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; la nuova norma, relativa alle sanzioni amministrative, presuppone l'immutato concetto di «dose media giornaliera», ma ha attribuito rilevanza alle esigenze individuali del tossicodipendente che, nelle ventiquattro ore, abbia bisogno di una quantità di droga che ecceda la suddetta dose media giornaliera.

Infatti, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 75, nella sua nuova formulazione, diviene ora possibile irrogare le sole sanzioni amministrative anche a chi detiene una dose che superi fino al triplo quella media giornaliera, qualora risulti che tale quantità corrispon-

de alla dose individuale abitualmente assunta dal soggetto nelle ventiquattro ore; circostanza da accertare in base a metodiche che verranno definite nel decreto del Ministro della sanità, di cui all'articolo 78 dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Occorre sottolineare, al riguardo, che restano intatte le sanzioni penali già previste per produttori, trafficanti e spacciatori di droga, ivi compresi coloro che saranno colti a detenere una dose che superi quella individuale nelle ventiquattro ore.

Il comma 2 consente al prefetto di limitarsi ad un formale invito ad astenersi dall'uso di droga quando l'interessato è colto per la prima volta con gli stupefacenti (sempre in dose non superiore alla media giornaliera) se si presume che in futuro interromperà l'uso; la nuova previsione consente ciò anche per detenzione di droghe cosiddette «pesanti» mentre prima era possibile solo per droghe «leggere». Viene conseguentemente abrogato il comma 3 dello stesso articolo 75, che estendeva quella possibilità con riferimento alle droghe pesanti ai soli minorenni; l'estensione a tutti rende superflua tale previsione.

Il comma 4 aumenta da tre a quattro il numero delle volte in cui si è inviati al prefetto per le sanzioni amministrative indicate dal comma 1 dell'articolo 75.

L'articolo 2 modifica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; l'esposizione logica di tali modifiche deve iniziare dal comma 4.

Nel precedente sistema le ulteriori e più gravi sanzioni previste dall'articolo 76 in esame erano irrogate dal pretore; nel nuovo sistema, in base al citato comma 4, la competenza è affidata al prefetto, con le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenze territoriali specificate nello stesso comma.

Tra le sanzioni irrogabili (comma 1 dell'articolo 76 riformato) si è meglio definito l'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività, fissando un periodo massimo in giorni settimanali ed in settimane e prevedendo la possibilità di essere impiegati anche per la tutela del patrimonio forestale.

È stata eliminata la sanzione dell'affidamento al servizio sociale (già lettera *h*) del comma 1 del vecchio testo).

Novità di fondamentale importanza sono contenute nei commi 10 e 11 del nuovo testo dell'articolo 76.

Nel precedente sistema, se l'interessato si sottraeva alle sanzioni irrogategli poteva essere punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a cinque milioni; dunque, pur se all'estremo di un lungo procedimento amministrativo ed in armonia con la norma di generale applicazione di cui all'articolo 650 del codice penale, anche il semplice consumatore poteva rischiare il carcere, pur se la condotta sanzionata non era comunque il consumo di droga bensì l'essersi sottratti all'esecuzione della sanzione.

Nel nuovo sistema, se l'interessato tiene la condotta predetta, cioè si sottrae alle prescrizioni sanzionatorie, gli vengono di nuovo inflitte da parte del prefetto le medesime sanzioni, aumentate di un terzo, ovvero si provvede ad assegnare l'interessato a strutture di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro, per un periodo da quindici a sessanta giorni (comma 10).

Se l'interessato si sottrae di nuovo, le misure ricominciano nuovamente a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni o si è verificata la sottrazione all'assegnazione (comma 11). Si è così comunque esclusa ogni possibilità di carcere ed ogni passaggio dinanzi al giudice per il semplice tossicodipendente.

L'articolo 3 ha rimodulato l'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relativo al decreto del Ministro della sanità in materia di determinazione dei criteri per accertare l'uso abituale di stupefacenti o per quantificare la dose media giornaliera; quest'ultima previsione viene lasciata immutata, con l'unica variazione, al fine di maggiore chiarezza, di anteporla quale lettera *a*) del comma 1. La novità si rinviene nel nuovo testo della lettera *c*), ove si prevede che il decreto deve determinare le metodiche per quantificare la dose necessaria all'esigenza individuale nelle ventiquattro ore; ciò consentirà di svolgere gli accertamenti necessari per accertare se il singolo tossicodipendente, in relazione al proprio individuale stato di dipendenza, necessita di una dose che ecceda quella media giornaliera, evitando così che al medesimo vengano inflitte sanzioni penali se trovato in possesso di dose che superi entro il triplo quella fissata ai sensi della suddetta lettera *a*) del medesimo comma 1.

L'articolo 4 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali).

La norma prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso i SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale.

Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della dose media determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera a), qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso articolo 78, comma 1, lettera c)».

2. Il comma 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal

commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».

3. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

4. Il comma 12 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'articolo 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori*). - 1. Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su

richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate;

g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'articolo 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni.

11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione

delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata la sottrazione all'assegnazione».

Art. 3.

1. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose media giornaliera). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

- a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere;
- b) le procedure diagnostiche e medicolegali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

Art. 4.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta

eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.